



Circ. n. 344

Saronno, 30 marzo 2022

Ai Docenti
Agli Studenti
Ai Genitori
Al Personale ATA
Alla DSGA

OGGETTO: Nuove disposizioni per la prevenzione del contagio da Covid-19 in vigore dal 1° aprile 2022

Si riportano di seguito le nuove disposizioni in ambito scolastico contenute nel decreto n. 24 del 24/03/2022 e nella Nota del Ministero dell'Istruzione Prot. n. 0000410 del 29/03/2022, vista la cessazione dello stato di emergenza in data 31 marzo 2022.

Tali disposizioni devono essere applicate a partire dal 1° aprile 2022.

In presenza di casi di positività tra gli alunni della classe l'attività educativa e didattica prosegue in presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali:

- **In assenza di casi di positività e fino a tre casi di positività tra gli alunni**
 - ✓ **Alunni e Personale che presta servizio nella classe**
Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (oppure utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).
- **In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni**
 - ✓ **Alunni e Personale che presta servizio nella classe**
Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.
In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per i docenti e per i compagni di classe, alla eventuale prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.
- **Gli alunni positivi al Covid-19 possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno.**
- **Agli allievi affetti da grave patologia o immunodepressione, qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l'impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, continua ad essere garantita la possibilità di svolgere le attività didattiche a distanza nei modi adeguati alle specifiche esigenze dell'allievo.**
- **Alla luce di quanto sopra le comunicazioni su casi positività all'interno delle classi non saranno più effettuate se non in presenza di almeno quattro casi di positività nella medesima classe.**



➤ **Misure precauzionali di carattere generale**

- **non è consentito accedere** o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°;
- **è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale** di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- non è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento delle attività sportive;
- è possibile svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive;
- la riammissione in classe degli alunni in isolamento in seguito all'infezione da SARS CoV-2 è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati;
- Fino al 30 aprile i visitatori esterni potranno accedere alle istituzioni scolastiche esibendo il cosiddetto green pass 'base' (vaccinazione, guarigione o test).
- **Chi ha avuto contatto stretto con soggetti positivi è sottoposto al regime dell'autosorveglianza.** L'autosorveglianza consiste nell'obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto.

➤ **Obbligo vaccinale del personale**

Fino al 15 giugno resta l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni. Laddove non risulti l'effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, il personale docente ed educativo sarà invitato a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante "l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale". In caso di mancata presentazione della documentazione e di inosservanza dell'obbligo vaccinale, il personale docente ed educativo non adempiente sarà utilizzato in attività di supporto all'istituzione scolastica.

Il Dirigente Scolastico
Ing. Elena Maria D'Ambrosio